

Delibera Consiglio Comunale n. 62 del 29/10/2007

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

REGOLAMENTO GENERALE

DELLE

ENTRATE COMUNALI

In vigore dal 1/1/2008

INDICE

- Articolo 1 : Oggetto
- Articolo 2 : Individuazione delle entrate
- Articolo 3 : Regolamentazione delle entrate
- Articolo 4 : Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe
- Articolo 5 : Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Articolo 6 : Forma di gestione delle entrate
- Articolo 7 : Soggetti responsabili delle entrate
- Articolo 8 : Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Articolo 9 : Dichiarazione o denuncia
- Articolo 10 : Attività di verifica e controllo delle entrate
- Articolo 11 : Notificazione a mezzo posta
- Articolo 12 : Contenzioso
- Articolo 13 : Autotutela
- Articolo 14 : Accertamento con adesione
- Articolo 15 : Riscossione
- Articolo 16 : Rimborsi
- Articolo 17 : Limiti di esenzione
- Articolo 18 : Procedimenti sanzionatori
- Articolo 19 : Esimente
- Articolo 20 : Rateizzazione e dilazione del versamento
- Articolo 21 : Interessi
- Articolo 22 : Arrotondamento
- Articolo 23 : Norme finali
- Articolo 24 : Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura sia tributaria che patrimoniale, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
2. Il presente regolamento viene approvato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del Decreto Legislativo. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti e, in particolare, delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
3. Con riferimento alle entrate tributarie per quanto attiene alla individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 2

Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali, provinciali.
Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:
 - imposta comunale sulla pubblicità;
 - diritti sulle pubbliche affissioni;
 - imposta comunale sugli immobili.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare un apposito Regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

2. Nella gestione di entrate disciplinate da apposito regolamento, le relative norme, se non contrastanti con quelle del presente regolamento, continuano ad essere applicate.
3. Una copia conforme dei regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie deve essere trasmessa unitamente alla relativa deliberazione di approvazione al Ministero dell'Economia e Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine deve essere inviata un'apposita richiesta di pubblicazione nella gazzetta ufficiale dell'avviso di adozione degli stessi regolamenti.
4. Ove non venga adottato il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, dei canoni e delle tariffe

1. Il Consiglio Comunale ha competenza in materia di istituzione e ordinamento delle entrate. La competenza nella determinazione delle relative aliquote, tariffe, corrispettivi e canoni è stabilita dalle norme di legge in materia.
2. Le deliberazioni concernenti la determinazione delle aliquote, tariffe e canoni devono essere adottate entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

1. Per l'applicazione delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni tributarie, valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.
2. Il Consiglio comunale può disciplinare agevolazioni, riduzioni ed esenzioni per le singole entrate nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, in sede di approvazione dei singoli regolamenti o, anche di determinazione annuale di aliquote, tariffe canoni.
3. Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salva esclusione espressa dal Consiglio Comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale - ONLUS, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentate legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle Finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta di esenzione suddetta.

L'esenzione è altresì concessa agli organismi di cui all'art.10 commi 8, 9 della legge 460/97 nei limiti e alle condizioni ivi previsti.

Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

5. Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione della agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione oppure prodotta unitamente a copia fotostatica di un documento. Il Funzionario potrà richiedere l'esibizione di documentazione non certificabile dalla pubblica amministrazione o da gestori di pubblici servizi. La stessa dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dall'agevolazione.

Art. 6

Forma di gestione delle entrate

1. Il Comune può gestire le proprie entrate in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 o in conformità ad altre disposizioni normative disciplinanti la materia. L'Ente può, avvalendosi delle facoltà concesse dall'art. 36 della legge n. 388/2000 e nell'intento di velocizzare e rendere più economica e diffusa la riscossione attivare un procedimento di riscossione tramite versamento sul conto corrente postale intestato al proprio Tesoriere od anche mediante versamento diretto al Tesoriere stesso, nonché del sistema bancario presente in zona.
2. Per l'affidamento della gestione a terzi e al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti tecnico - economici e, per i soggetti obbligati alla iscrizione nell'albo istituito dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che abbiano dato prova della iscrizione medesima con l'esibizione di apposito certificato, rilasciato dal Ministero delle Finanze in data non anteriore a sei mesi da quella in cui si svolge la gara.
3. In ogni caso di affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'attività di accertamento e riscossione, dei tributi e delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, deve darsi atto che il soggetto prescelto è tenuto all'osservanza della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti" e del presente regolamento.

Art. 7

Soggetti responsabili delle entrate

1. Alla emissione degli atti di gestione provvedono, quando la gestione è effettuata direttamente dal Comune, il funzionario responsabile dello specifico tributo, per le entrate tributarie ed il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio, per le entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo, il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio e loro sostituti in caso di assenza o impedimento, sono individuati con le modalità previste dal Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi .
3. I funzionari responsabili provvedono a porre in atto quanto necessario, in diritto ed in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267 ed appongono il visto di esecutorietà sui ruoli dei tributi e delle altre entrate.
4. In particolare, ai sensi dei Decreti Legislativi 30 dicembre 1992, n. 504 e 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche, al funzionario responsabile del tributo sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui ai commi 1, 5 e 6 spettano al concessionario.

Art. 8

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dai responsabili nell'esercizio dell'attività di verifica ed accertamento delle entrate.
2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di titoli edilizi, di certificati di conformità edilizia ed agibilità, di autorizzazioni per la occupazione di aree pubbliche o per la installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali sono tenuti a darne comunicazione ai responsabili delle singole entrate.

Art. 9

Dichiarazione o denuncia

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta, e purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 10

Attività di verifica e controllo delle entrate

1. I responsabili di ciascuna entrata devono provvedere al controllo dei versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, a tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente - contribuente nel rispetto delle norme di legge e di regolamento che disciplinano ciascuna entrata, utilizzando in modo razionale le risorse e semplificando le procedure per il conseguimento del miglior risultato.
2. Nell'attività di verifica e controllo l'ufficio si avvale prioritariamente dei dati e dei documenti in possesso del Comune
3. Il Comune favorisce il collegamento con altri enti della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di dati utili o necessari all'attività di accertamento.
5. Quando non sia altrimenti possibile, l'ufficio acquisisce le notizie direttamente dal soggetto obbligato, progressivamente mediante questionari, inviti e sopralluoghi, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi e, in particolare, dallo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto con la Legge 27 luglio 2000, n. 212.

Art. 11

Notificazioni a mezzo posta

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno.
2. Se il contribuente/utente è presente presso i locali dell'ufficio comunale la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale in tal caso avendone i requisiti assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

Art. 12

Contenzioso

1. Ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del proprio operato nel campo tributario, il Comune favorisce, riconoscendone l'utilità, la gestione associata dal contenzioso relativo, promuovendola con altri Comuni mediante una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.
2. Salvo diversa disposizione statutaria spetta al Sindaco la rappresentanza in giudizio del Comune e, previa autorizzazione della Giunta comunale, la costituzione in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile,

compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 456 del 1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

3. Salvo diversa disposizione statutaria tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato.
4. Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal sindaco o dal suo delegato il quale, in caso di gestione associata del contenzioso di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
5. E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
6. Il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 13 Autotutela

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare sia delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna che di quelle procedurali. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente e al Sindaco per la eventuale desistenza dal contenzioso, nonchè all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.
3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - a) errore di persona o di soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico;
 - c) errore sul presupposto del tributo;
 - d) doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - g) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - h) sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni, o regimi agevolativi, precedentemente negati.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.
5. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi compreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.

Art. 14

Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato ai principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è contemplato nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili, e come disciplinato dall'apposito regolamento qui integralmente infine riportato.
2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Art. 15

Riscossione

1. In via generale e, salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie, qualsiasi somma dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di Tesoreria;
 - c. disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
 - d. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.
2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lettera c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza del medesimo.
3. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo, cartella di pagamento o ingiunzione fiscale, deve essere notificato al contribuente - utente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

4. L'obbligazione può essere estinta, su richiesta dell'interessato su appositi moduli predisposti dal Comune, anche per compensazione tra crediti e debiti relativi al medesimo tributo o entrata a condizione che il credito sia formalmente riconosciuto dal Comune e che lo stesso sia certo, liquido ed esigibile

Art. 16

Rimborsi

1. Il contribuente/utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Il funzionario responsabile, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica anche mediante raccomandata con R.R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego.
4. Non si procede al rimborso di somme di importo inferiore a 12,00 Euro.
5. Gli interessi per il rimborso sono applicati dal giorno dell'eseguito versamento nella stessa misura e modalità stabilita per le somme da riscuotere .

Art. 17

Limiti di esenzione

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento i Funzionari Responsabili delle singole entrate sono esonerati dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procedono alla notificazione degli avvisi di pagamento, di accertamento o comunque alla riscossione anche coattiva, qualora i relativi versamenti non siano di importo superiore a € 12,00.
2. Il limite di esenzione di cui al comma 1 si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi.

Art. 18

Procedimenti sanzionatori

1. Il responsabile del procedimento sanzionatorio è il funzionario responsabile del tributo, se trattasi di entrate tributarie e il funzionario responsabile dell'ufficio o del servizio se trattasi di entrate patrimoniali.

2. Il funzionario responsabile del tributo determina la sanzione, qualora la stessa sia stabilita dalla legge in misura variabile, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 472/97 e successive modifiche.
3. Il funzionario responsabile dell'Ufficio o Servizio determina la sanzione, entro i limiti stabiliti dalla legge, sulla base dei principi di cui alla legge n.689/1981.

Art. 19 Esimente

1. I versamenti eseguiti dal contribuente/utente mediante utilizzo di bollettini di pagamento precompilati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, con procedimento automatico o con l'ausilio di operatori di sportello, nell'ambito di attività di assistenza all'utenza nel calcolo come certificata da apposita registrazione, non sono soggetti ad applicazione di sanzione amministrativa o di interessi moratori, purchè pagati alle scadenze di legge, allo scopo di salvaguardare il legittimo affidamento dell'utente che li abbia eseguiti confidando sull'esattezza dei valori negli stessi riportati.
2. Il funzionario responsabile pertanto emetterà provvedimento per il recupero della sola imposta non versata, richiamando l'esimente indicato al comma precedente nonché il disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo 472 del 1997 e dell'articolo 10 della legge 212 del 2000.

Art. 20 Rateizzazione e dilazione del versamento

1. Il funzionario responsabile delle entrate tributarie e patrimoniali può concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà economiche e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, rateizzazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - Inesistenza di morosità a precedenti rateizzazioni o dilazioni;
 - Durata massima: dodici mesi per debiti fino a € 5.000,00; per debiti superiori, la durata massima della rateizzazione è di 24 mesi;
 - Applicazione degli interessi legali a partire dalla seconda rata;
 - Decadenza dal beneficio concesso qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata nel qual caso, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati;
3. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 50,00.

Art. 21 Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o dal giorno in cui le somme sono state versate in eccedenza.

Art. 22

Arrotondamento

Ai sensi del comma 166 dell'art. 1 della Legge 296/06 il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 23

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI

**DELL' ACCERTAMENTO CON ADESIONE
(art. 14 regolamento entrate)**

• **Art. 1 - Principi generali**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, come previsto dall'art.14 del Regolamento generale delle entrate, al quale è allegato, costituendone parte integrante, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19/6/97 n.218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

• **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di **materia concordabile** e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi - benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
4. L'ufficio, inoltre qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

• **Art. 3 - Competenza**

1. Competente alla definizione è il funzionario responsabile del tributo, come individuato dall'art. 7 del Regolamento generale delle entrate comunali.

• **Art. 4 Avvio del procedimento**

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

c) I periodi di imposta suscettibili di accertamento.

• **Art. 5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

• **Art. 6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando, oltre che il proprio recapito anche telefonico, tutti gli elementi e le motivazioni che ritiene sussistere ai fini della revisione dello stesso avviso di accertamento.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

• **Art. 7 - Effetti dell'invito a comparire**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

2. Il contribuente può chiedere il differimento della data di comparizione indicata nell'invito per motivata ragione e per una sola volta. La richiesta sarà valuta dall'ufficio competente se presentata anche a mezzo fax entro il giorno precedente alla data di cui trattasi.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

• **Art. 8 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o suo legale rappresentante) e dal funzionario responsabile.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

• **Art. 9 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a € 2.500,00 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 4 previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti 3 rate si applicano gli interessi legali.

• **Art. 10 Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde ogni efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

• **Art. 11 - Riduzione della sanzione**

1. Nell'accertamento con adesione definito le sanzioni si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta richiesta formulata dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

• **Art. 12 - Decorrenza e validità**

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2007. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione da questo disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.